



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

Città Metropolitana di Torino

Ordinanza n. 104

OGGETTO: Revoca parziale dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 92 del 25 novembre 2016 relativa alla non potabilità dell'acqua su tutto il territorio comunale. Mantenimento della non potabilità dell'acqua per gli acquedotti consortili di Selvaggio, del Perlà e della Sagna.

IL SINDACO

PREMESSO che dal 23 novembre 2016 tutto il territorio Provinciale è interessato da intense precipitazioni e da condizioni meteo, suscettibili da pregiudicare la stessa sicurezza della pubblica incolumità;

RILEVATO che nei giorni 23, 24, 25 e 26/11/2016 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune è stato interessato da gravi dissesti idrogeologici e da ingenti danni alle infrastrutture ed alle attività economiche; tali precipitazioni hanno, altresì, provocato la fuoriuscita dai propri alvei dei Rii Albona, Agrevo, Torrente Chisone e altri minori, il grave danneggiamento di ponti, il cedimento di una parte delle sedi viarie, la caduta di massi, detriti e rami d'albero lungo le strade, nonché frane, smottamenti e allagamenti nei beni pubblici e nelle proprietà private; tutto ciò ha causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;

VISTA la situazione in atto;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza contingibile e urgente n. 92 del 25 novembre 2016 con la quale è stato previsto il divieto di utilizzo dell'acqua su tutto il territorio comunale, per usi potabili e alimentarli, se non dopo bollitura per almeno 10 minuti, fino alla revoca dell'ordinanza;

VISTA la richiesta all'ASL TO3, in data 25.11.2016, di effettuare una verifica urgente della potabilità dell'acqua al fine di valutare il mantenimento o la revoca del provvedimento;

DATO ATTO che l'ASL TO3 ha effettuato i prelievi in data 26.11.2016 su tutto il territorio comunale, esclusi gli acquedotti consortili di Selvaggio, del Perlà e della Sagna a quella data non raggiungibili (neanche dai mezzi di soccorso);

VISTI gli esiti dei prelievi effettuati da quali risulta che l'acqua esaminata presenta valori che rientrano nei limiti di accettabilità previsti dal D.Lgs. 31/01 e s.m.i., pertanto l'acqua ha le caratteristiche di potabilità;

RITENUTO pertanto di revocare parzialmente la propria precedente ordinanza contingibile e urgente n. 92 del 25 novembre 2016 per gli utenti degli acquedotti consortili di Selvaggio, del Perlà e della Sagna;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 07-08-1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le

condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;
DATO ATTO che con pec in data odierna è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, il DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA, per usi potabili e alimentarli, se non dopo bollitura per almeno 10 minuti, PER GLI UTENTI DEGLI ACQUEDOTTI CONSORTILI DI SELVAGGIO, DEL PERLA’ E DELLA SAGNA fino alla revoca della presente ordinanza;
- per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la revoca la propria precedente ordinanza contingibile e urgente n. 92 del 25 novembre 2016 per gli utenti dell’acquedotto del concentrico;

DEMANDA

- agli agenti di polizia municipale e alle forze dell’ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

- che l’inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale;

SI COMUNICHI

- all’ASL TO3, alla Città Metropolitana di Torino, alla Prefettura di Torino;
- mediante pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’ente;
- ai Carabinieri ed agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato;

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio tecnico geom. Enrico CASORZO;
- che ai sensi dell’articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Perosa Argentina, 29 novembre 2016



IL SINDACO
Andrea Garavello